



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA
AVENTE AD OGGETTO L’ELABORAZIONE DI UN MODELLO CONTABILE E LA
PREDISPOSIZIONE DI UN MANUALE DI CONTABILITÀ DELL’AICS**

CIG 6911900850

TRA

l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di seguito denominata Agenzia, con sede in Roma, via Salvatore Contarini, 25 00135 - Roma, CF 97871890584, rappresentata nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante, Dott.ssa Laura Frigenti, nata a Roma il 15/10/1959 (di seguito denominata “AICS”),

E

la Società **KPMG ADVISORY KPMG Advisory S.p.A.** con Sede Legale in Via Vittor Pisani, 27 20124 - Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 04662680158 rappresentata dal procuratore speciale, Dott. Marco Serifio nato a Civitavecchia il 09/10/1964 (di seguito denominata “Società”),

PREMESSO

- la Convenzione stipulata in data 20 gennaio 2016 tra il Ministro degli affari esteri e per la cooperazione allo sviluppo e il Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, la quale prevede, tra l’altro, all’art. 3 comma 1 lett. a) un cronoprogramma inerente specifici obiettivi volti al completamento della struttura organizzativa, gestionale e contabile dell’Agenzia stessa;
- l’urgenza e la specifica esigenza di quest’Agenzia di elaborare un modello contabile e di predisporre un manuale di contabilità entro il 31/12/2016;
- che, per realizzare i predetti obiettivi, vi è la necessità di:
 - individuare i principi contabili di riferimento, le poste di bilancio interessate e le classi di transazioni contabili collegandole con le differenti procedure e flussi documentali;
 - descrivere gli strumenti e le regole contabili da utilizzare (ciclo contabile, rendicontazione e bilancio);
 - regolamentare il processo di budget;
 - effettuare una ricognizione dei costi afferenti al funzionamento delle sedi estere e relativa imputazione;
- che, per quanto suesposto, si è deciso di procedere all’affidamento diretto di un servizio di assistenza e supporto per l’elaborazione di un modello contabile e la predisposizione di un manuale di contabilità dell’AICS ai sensi dell’art. 36 comma 2,

lett. a) del D.lgs 50/2016, come si evince dalla determina n. 14353 del 15/12/2016;

- che per l'affidamento del servizio è stato richiesto alla KPMG Advisory spa un preventivo, successivamente presentato dalla Società all'Ufficio X, in data 09/12/2016 e che l'importo di 35.000,00 € IVA esclusa, indicato nel summenzionato preventivo è stato valutato congruo;
- che la Società ha trasmesso via PEC in data 21/12/2016 la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e che sono state effettuate le verifiche relative alla dichiarazione prodotta ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- che, a causa dell'urgente esigenza di acquisire il manuale di contabilità entro il 31/12/2016, è stato concordato dalle parte che il contratto decorre dall'accettazione della proposta da parte dell'Agenzia;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti in parola convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le parti contraenti dichiarano che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

L'oggetto del presente contratto consiste nell'assistenza e supporto all'Agenzia, in particolare all'Ufficio X Risorse Finanziarie e strumentali, bilancio e contabilità per la:

- definizione di un modello contabile che tenga conto dell'articolazione territoriale delle sedi estere e delle funzioni svolte dall'Agenzia a livello internazionale;
- produzione di un manuale contabile dell'Agenzia conforme alla normativa di riferimento e alle innovazioni introdotte in tema di armonizzazione contabile nonché funzionale alle esigenze di informazione interna e di controllo derivanti dallo specifico settore istituzionale delle attività svolte.

Le attività del servizio di cui al precedenti punti sono analiticamente dettagliate nel **Capitolato speciale che costituisce parte integrante del presente contratto (Allegato 1)**.

ART. 3 - Durata

Il presente contratto avrà una durata di n. 3 mesi, con decorrenza anticipata all'accettazione della proposta da parte dell'Agenzia, avvenuta in data 14/12/2016 con Determina Prot. n.14353.

ART. 4 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l'AICS verserà un importo pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00), più IVA al 22% pari ad € 7.700,00 (settemilasettecento/00), per un importo complessivo di € 42.700,00 (quarantaduemilasettecento/00).

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione, ad ultimata esecuzione delle attività previste e previo accertamento della corretta esecuzione del servizio da parte del RUP.

La liquidazione degli importi indicati nelle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di inoltro delle stesse in formato elettronico, tramite mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, indicato dalla Società nel presente contratto.

Le fatture elettroniche, ai sensi del DM n. 55 del 3.4.2013, saranno inviate al codice univoco IPA "UFV6EM" e dovranno riportare il numero CIG (Codice Identificativo Gara n. **6911900850**) relativo alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.

ART. 5 – Cauzione

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, la Società presta la cauzione ammontante a € 1.750,00 (Millesettecentocinquanta/00) mediante la **Polizza Fidejussoria n. 986200** del 19/12/2016 rilasciata da Elba Assicurazioni spa, che costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 6 – Divieto di revisione dei prezzi

Tutti i prezzi indicati nel presente contratto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi per qualunque circostanza o avvenimento imprevisto o straordinario che dovesse intervenire.

A tal effetto, la Società rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Società dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità per atti o fatti di qualsivoglia genere ad essa imputabili direttamente o indirettamente nell'espletamento del servizio.

La Società dichiara di effettuare il servizio nel perfetto rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, assumendosi ogni responsabilità in caso di infortuni o danni di qualsiasi tipo arrecati a persone e cose di proprietà dell'AICS e di terzi, a seguito di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, ovvero conseguenti ad atti e comportamenti omissivi e commissivi di natura colposa e/o dolosa operati dal personale della Società che risulti, anche occasionalmente, fisicamente presente in Agenzia.

La Società dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, e di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL di riferimento.

La Società è tenuta a :

- 1) comunicare all'AICS i nominativi del personale che verrà impiegato nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.
- 2) sostituire immediatamente il personale che ad insindacabile giudizio dell'AICS dovesse risultare non gradito ovvero non risultasse avere la professionalità richiesta.

ART. 8 – Riservatezza

La Società garantisce la massima riservatezza su qualunque dato o informazione di cui venga in possesso nel corso dell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto.

ART. 9 – Divieto di cessione del contratto

La cessione del contratto di qualsiasi prestazione oggetto del contratto è vietata ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, il contratto si intenderà risolto *de jure* ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto dell'AICS ad esercitare l'ulteriore azione di risarcimento danni.

ART. 10 – Inadempimento contrattuale e penalità

Ove si verificano inadempimenti della Società nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'AICS potrà applicare una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ciascuna infrazione; tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

La penale sarà applicata con semplice provvedimento amministrativo immediatamente esecutivo.

Nel caso di inadempimenti gravi ovvero ripetute l'AICS può, previa notificazione scritta alla Società, pervenire alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Società.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'AICS potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, nonché su eventuali crediti della Società, senza bisogno di diffide o altre formalità.

Tutti gli inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati a mezzo PEC.

ART 11 – Risoluzione

Ferma restando la disciplina generale della risoluzione per inadempimento contrattuale, l'AICS può risolvere, **previa diffida scritta**, il contratto anche nei seguenti casi:

- a) espletamento del servizio, da parte della Società, inadeguato a garantire il livello di qualità dei servizi stessi o non conforme a quanto indicato nel presente contratto;
- b) inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- c) gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dall'appaltatore anche in seguito a diffida;
- d) accertata responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell'appaltatore, per danni causati all'AICS e/o a terzi nell'esecuzione del servizio;

- e) cessione del contratto;
- f) abrogazione della legge n. 125/2014;
- g) ritardi e/o non regolare esecuzione dei servizi in parola che comportano l'applicazione di penali pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale;
- h) dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale;

L'appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell'AICS di avvalersi della presente clausola risolutiva, fatta salva la responsabilità al risarcimento del danno, ai sensi degli artt.1218-1228 del c.c.

La stipula del contratto non comporta per l'AICS alcuna responsabilità collegata allo svolgimento delle attività affidate all'appaltatore ed ai rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali da questo instaurati per la sua esecuzione.

ART. 12 - Recesso

L'AICS, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 1671 del c.c., potrà recedere dal contratto. L'AICS può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, purché tenga indenne la Società dalle spese sostenute, dalle prestazioni eseguite e ritenute correttamente e pienamente eseguite dalla medesima.

L'AICS ha diritto a recedere dal contratto, nei casi di:

- giusta causa,
- mutamenti di carattere organizzativo,
- reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi, ma che rendano difficoltosa la realizzazione dei servizi in oggetto,
- esito negativo (che riscontri la non conformità o non veridicità delle autodichiarazioni prodotte prima della stipula del presente contratto) derivante dai controlli effettuati da parte della Stazione Appaltante circa le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016, con particolare riferimento al comma 2, così come previsto dall'art. 92 comma 4 del Dlgs. 159/2011 "Codice antimafia".

L'AICS ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi alla Società via PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'AICS.

ART. 13 – Foro competente

Per tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti, qualora non sia raggiungibile tra gli stessi un accordo, in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, efficacia, adempimento e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 14 – Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare al D. Lgs. 50/2016, al Codice Civile, al

regolamento relativo all'amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato, e alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 15 - Domiciliazione

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'AICS da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo **Posta Elettronica Certificata** (PEC) al seguente indirizzo:

KPMG ADVISORY KPMG Advisory S.p.A.

PEC kpmgadvisoryspa@pec.kpmg.it

Nominativo di riferimento: Dott. Marco Serifio, Tel. 06.80971477.

Le comunicazioni all'AICS, alle quali la Società intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo **Posta Elettronica Certificata** (PEC) all'indirizzo di seguito indicato:

PEC: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Ufficio XII

Nominativo di riferimento: Dott.ssa Barbara Casagrande, Tel. 06.36916233.

ART 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Società. La Società, qualora occorra, è tenuta a provvedere a propria cura e spese alla registrazione del presente contratto presso il competente Ufficio del Registro – Atti Privati, secondo le vigenti norme in materia.

ART 18 - Entrata in vigore

Il presente contratto acquisisce efficacia fra le parti dal momento dell'accettazione della proposta da parte dell'Agenzia.

ART. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società **KPMG ADVISORY KPMG Advisory S.p.A.** con Sede Legale in Via Vittor Pisani, 27 20124 - Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 04662680158, nella stipula del presente contratto, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.

A tal fine rende noto che il conto dedicato di cui all'art. 3 citato è il seguente:

C/c n. 362700

Banca di Desio e della Brianza - Filiale 59 Via Pergolesi n. 20 - CAP 20124 Milano

Cod IBAN: IT54F0344001603000000362700

Dichiara inoltre che i soggetti delegati ad operare sul conto sono:

- MICHELE PARISATTO – C.F. PRSMHL61S12G224Y,
- FABIANO GOBBO – C.F. CBBFBN62E28C057C
- LUCA FALESSI – C.F. FLSLCU64L09B474M
- MAURO ZARO – C.F. ZRAMRA59D18E666U
- MICHELE PARRAVICINI – C.F. PRRMHL63D15D416F

ART. 20 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile ed in applicazione dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi del conto corrente bancario indicato al precedente articolo, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento.

Sarà sufficiente, nella suindicata comunicazione, che l'AICS comunichi la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 6 della L. 13.8.2010 n. 136.

Il presente contratto stipulato in tre esemplari è sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale.

Si allegano:

Allegato 1: Capitolato speciale

Stipulato in Roma il _____,

p. la Società KPMG ADVISORY KPMG Advisory S.p.A.

**Il Procuratore Speciale
Dott. Marco Serifio**

p. l'AICS

**il Direttore
D.ssa Laura Frigenti**